

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "B.Padovano" di Senigallia con sede in Via Rosmini, 22/B, codice fiscale 92000370426 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Elena GIOMMETTI, nata a Piombino(LI) il 13-7-1956

E

L' ASUR AREA VASTA n.2 con sede amministrativa in Fabriano, via Turati n.51 codice fiscale/Partita IVA 02175860424 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore dell'Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, giusta delega all'uopo ricevuta;

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n.196, AREA VASTA n.2 si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 17 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento del corso OPERATORE SOCIO SANITARIO cod. 196053 su proposta dell' I.I.S. ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n.196 del 1997.

Art. 2.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18 comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4.

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5.

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di firma della medesima e produrrà i propri effetti fino alla conclusione delle prove di esame per il conseguimento della certificazione finale.

data



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elena Giommetti

Elena Giommetti
(firma per il soggetto promotore)

(firma per il soggetto ospitante)